

## Ancora sul falso Rubens:

### le scelte del Pubblico Ministero fra sequestro probatorio e consulenza tecnica

*a cura di Riccardo Salomone*

Nella vicenda relativa alla sentenza della Cassazione, Sez. II, 21 dicembre 2015, n. 50198, il P.M. disponeva con decreto il **sequestro penale** di un dipinto attribuito a Rubens, in riferimento ai reati di ricettazione di opere d'arte e di documentazione falsamente attribuita al direttore dei Musei Vaticani.

L'indagato proponeva richiesta di riesame e il Tribunale di Roma, ritenuta l'originalità dell'opera, annullava con ordinanza il provvedimento di sequestro.

Ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge in quanto il Tribunale, anziché limitarsi a valutare il *fumus commissi delicti* e il nesso pertinenziale fra il reato ipotizzato ed il bene in sequestro, nonché le esigenze probatorie, svolgeva un giudizio demandato alla fase di cognizione sull'originalità dell'opera.

Peraltro, la **consulenza tecnica** disposta dal P.M. ne ribadiva la falsità e il Prof. Paolucci escludeva di aver mai firmato l'*expertise* a lui attribuita. Va al riguardo precisato che, *ex art. 359 c.p.p.*, il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie **specifiche competenze**, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

La Cassazione riteneva fondato il ricorso. In particolare, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il *fumus commissi delicti* in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'Autorità Giudiziaria. (Cass. n. 15254/2015).

Essendo infatti in corso accertamenti sulla falsità dell'opera e dell'*expertise*, il Tribunale non poteva ritenere direttamente che l'opera fosse originale.

L'ordinanza impugnata era pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, anche alla luce delle ulteriori deduzioni del P.M.